



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO di TRIESTE

Sezione Prima Civile

Composta	dai	Signori	Magistrati
----------	-----	---------	------------

dott. Giuseppe De Rosa

Presidente rel.

dott. Linalisa Cavallino

Consigliere

dott. Giuliano Berardi

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. del Ruolo Generale dell'anno 2022

TRA

() rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIANO ALESSANDRO del Foro di Padova con domicilio eletto VIA S.FERMO, 38 35137 PADOVA e dall'avvocato BALLO GIANLUCA (BLLGLC68T16H620B) del Foro di Rovigo

ricorrente

CONTRO

	() rappresentata e difesa dall'avvocato
	. del Foro	di Pordenone con domicilio eletto
	, , 1	e dall'avvocato
(') del Foro di Pordenone

resistente

Oggetto: impugnazione della sentenza n. /2022 del 13.5.2022 del Tribunale di Pordenone

Conclusioni parte ricorrente

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, previa fissazione dell'udienza di discussione in camera di consiglio e di assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale, contrariis reiectis così provvedere: IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE:



1) concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.;

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:

2) accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto riformare la sentenza n. /2022 emessa dal Tribunale di Pordenone, in composizione collegiale, Presidente Estensore Dott. Gaetano Appierto – nell'ambito del procedimento civile di scioglimento del matrimonio n. R.G. n.

/2020, depositata in cancelleria il 13/05/2022 e non notificata e, in particolare, accertata e dichiarata l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile, per i motivi meglio esposti in narrativa, revocare l'obbligo posto a carico del sig. di corrispondere a favore dell'ex moglie l'assegno di divorzio pari ad € 1.300,00= al mese, dichiarando i coniugi ognuno economicamente autosufficiente e che nessun assegno divorzile viene previsto a carico dell'uno ed in favore dell'altro;

IN VIA SUBORDINATA DI MERITO:

3) nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venisse accolto il presente appello nella parte relativa alla domanda di revoca dell'obbligo a carico del sig.

di corrispondere l'assegno divorzile a favore della sig.ra pari ad Euro 1.300,00 mensili, in via subordinata disporre, in riforma della sentenza di divorzio impugnata, la riduzione dell'assegno di divorzile in misura non superiore ad € 500,00= mensili;

- 4) riformare la statuizione della sentenza di divorzio impugnata, relativa alla decorrenza dell'assegno divorzile riconosciuto in favore della sig.ra

 partire dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva sullo status, stabilendo che la decorrenza del suddetto contributo venga fissata dalla domanda giudiziale di scioglimento del matrimonio.
- 5) In ogni caso, con vittoria di competenze, spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio ex DM 2014/55.

Conclusioni parte resistente Rigettare l'impugnazione; con vittoria di spese.

Svolgimento del processo



Con sentenza n. /2022 del 13.5.2022 il Tribunale di Pordenone, fatto seguito alla propria decisione n. /2021 del 21.1.2021 con cui era stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da e il 23.12.2016, dato atto che dopo il matrimonio aveva svolto attività lavorativa a favore del marito e per le attività economiche da lui gestite, tenuto conto delle capacità e economiche di e del divario esistente fra queste e quelle dell'attuale resistente, a titolo compensativo riconosceva a un assegno divorzile pari ad euro 1.300 mensili.

Con ricorso 30.6.2022 impugnava la decisione, chiedendone la riforma per i motivi di seguito indicati.

Lamentava che la durata del matrimonio (diciotto mesi) e la collaborazione nelle proprie attività da parte della resistente (circa due anni), non giustificavamo il riconoscimento di un assegno divorzile.

Ritualmente citata si costituiva , chiedendo la conferma della decisione.

La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 25 ottobre 2022

Motivi della decisione

L'attuale decisione non può prescindere dall'attento esame delle condizioni che costituiscono, secondo l'orientamento consolidato, i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio.

Preliminarmente va ricordato che è nata il che il matrimonio è durato circa diciotto mesi e che lei svolgeva e continua a svolgere una propria attività lavorativa come fotografa.

Non v'è in atti la prova che la resistente manchi di mezzi adeguati o che non abbia la possibilità di procurarseli (per età ed esperienza professionale) al fine di potere condurre una vita dignitosa e se pure vi è, invece, la prova di un'evidente sperequazione fra i mezzi e economici del ricorrente e quelli della resistente, manca la prova che tale sperequazione sia stata la conseguenza di un contributo reso da al marito nella formazione o ampliamento del suo patrimonio e, soprattutto, non vi è certezza del fatto che tale eventuale miglioramento patrimoniale sia stato il frutto, secondo un criterio causale che pure deve essere provato, della scelta comune dei coniugi di collaborare lavorativamente.



In altre parole, come afferma anche il Tribunale, il patrimonio dell'attuale ricorrente è composto principalmente di immobili e di attività connesse al loro sfruttamento e, se pure si può dare per ammesso che la resistente abbia lavorato per il marito durante il matrimonio, manca la prova che vi sia un collegamento causale tra questa situazione ed un ampliamento o miglioramento della situazione economica di paparendo difficile pensare che, nel breve arco di tempo del matrimonio, la resistente, la cui professionalità era ed è ben diversa da quella che si potrebbe immaginare utile in relazione allo sfruttamento di patrimoni immobiliari, abbia agevolato le sostanze del coniuge.

Ciò senza nulla togliere al fatto materiale della collaborazione, certamente avvenuta fra le parti nel matrimonio, la cui valorizzazione deve e, forse, può avvenire in altra sede, ad esempio come lavoro dipendente, ma non certamente ai fini dell'assegno di divorzio di cui mancano le ragioni perequative, assistenziali e pure compensative.

Dunque, al fine di quanto si afferma, le argomentazioni sostenute dal Tribunale, che fa riferimento a cifre consistenti movimentate sul conto corrente del ricorrente o al fatto che questi abbia utilizzato strumenti giuridici di varia natura per occultare i propri beni o per eludere il carico fiscale, rimangono eterogenee e non collegate causalmente al punto che interessa, cioè quello della contribuzione della resistente al patrimonio del marito nel pochissimo tempo della convivenza.

Le spese possono essere compensate attesa la natura particolare della decisione.

p.q.m.

La Corte d'Appello di Trieste, Sezione I^ Civile, definitivamente pronunciando nella causa come indicata in epigrafe, così provvede:

-accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza dichiara che nulla deve a quale assegno di divorzio;

-compensa le spese di lite.

Trieste, lì 25 ottobre 2022

Il Presidente est.

dott. Giuseppe de Rosa

